

Rapporto

numero	data	Dipartimento
4750 R	18 settembre 1998	TERRITORIO

**della Commissione speciale per la pianificazione del territorio
sul messaggio 19 maggio 1998 concernente i ricorsi contro le schede di
coordinamento di categoria "dato acquisito" n. 5.8 e 5.9 del Piano
direttore cantonale relative alle stazioni di trasbordo e all'impianto di
termodistruzione per rifiuti solidi e assimilabili, adottate dal Consiglio di
Stato in data 19.12.1997**

1. CONSIDERAZIONI DI ORDINE GENERALE

1.1 Introduzione

L'ubicazione di un impianto di termodistruzione deve essere inserita nel Piano Direttore cantonale (art. 17 OTR¹). La procedura d'approvazione di una scheda di Piano Direttore cantonale prevede che contro l'adozione da parte del Consiglio di Stato delle schede di categoria "dato acquisito" vi sia il diritto di ricorso al Gran Consiglio che decide in via definitiva (art. 18 LaLPT²).

Il Gran Consiglio ha già dovuto chinarsi su ricorsi contro l'ubicazione di un impianto di termodistruzione. Con decisione del 4 febbraio 1997 i ricorsi dei Comuni di Bodio, Personico e Chironico contro l'ubicazione di Giornico sono stati parzialmente accolti. In quell'occasione gli atti sono quindi stati rinviati al Consiglio di Stato per una nuova decisione. Giova ricordare che il punto cardine della decisione di allora era il grado di approfondimento dello studio delle varianti che ha portato alla definizione dell'unica ubicazione di Giornico. In particolare il Gran Consiglio ha richiesto una nuova ponderazione degli interessi fra le diverse possibili ubicazioni (art. 2, lettera b e art. 3 OPT³) per giungere ad un'unica o eventualmente ad una rosa ristretta di ubicazioni nelle quali potrà sorgere il nuovo impianto di smaltimento dei rifiuti.

Come conseguenza è stato necessario riprendere dall'inizio la procedura pianificatoria di adozione della scheda 5.9 del Piano Direttore cantonale, lavoro svolto dal Consiglio di Stato a partire da febbraio 1997. Siamo ora al termine del nuovo ciclo procedurale generato dalla volontà del parlamento. Il Gran Consiglio è chiamato a decidere sui ricorsi della nuova decisione del Consiglio di Stato in merito all'ubicazione dell'impianto di termodistruzione.

Il rapporto 4514 del 21 gennaio 1997 della commissione speciale della pianificazione del territorio illustra dettagliatamente le misure pianificatorie necessarie per la costruzione di un impianto di trattamento dei rifiuti (punto 1.3), l'iter della procedura ricorsuale in materia

¹ Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990

² Legge cantonale di applicazione della legge federale sul pianificazione del territorio del 23 maggio 1990

³ Ordinanza sulla pianificazione del territorio del 2 ottobre 1989

di Piano Direttore cantonale dinanzi al Gran Consiglio nonché il suo potere cognitivo e di decisione (punto 1.4) e il seguito della procedura a livello federale (punto 1.5).

Occorre ricordare che qualora nelle zone ritenute idonee per l'esercizio di un impianto di termodistruzione non vi fossero i presupposti pianificatori a livello comunale, il PR comunale dovrà essere adattato di conseguenza. Quali zone di utilizzazione per un impianto di smaltimento dei rifiuti, entrano in considerazione zone industriali, zone per impianti di trattamenti dei rifiuti oppure zone per attrezzature e edifici pubblici (AP/EP)⁴.

Le questioni procedurali concernenti l'adozione della scheda di coordinamento, come pure l'iter ricorsuale davanti al Gran Consiglio, possono essere considerate come consolidate⁵ e alle quali si potrà far riferimento, se necessario, in seguito.

1.2 Pianificazione dello smaltimento dei rifiuti

Nel tempo intercorso dalla decisione del febbraio 1997, in materia di pianificazione dello smaltimento dei rifiuti vi è stata un'evoluzione. Questa evoluzione è stata concretizzata nel Piano di gestione dei rifiuti (PGR).

In particolare bisogna segnalare che in data 14 gennaio 1998 il Consiglio di Stato ha adottato il decreto esecutivo concernente il PGR, che ne disciplina la procedura di adozione. Il 4 febbraio 1998 ha quindi sottoposto il PGR per osservazioni ai Comuni, i Consorzi e agli altri Enti interessati durante la scorsa primavera per 30 giorni. Il PGR è stato adottato definitivamente il 1° luglio 1998.

Il PGR sancisce la scelta del tipo di smaltimento di rifiuti solidi urbani con un impianto cantonale di termodistruzione, il suo dimensionamento e la sua localizzazione. In merito ai tempi necessari alla concretizzazione della politica in materia di smaltimento dei rifiuti, il PGR descrive tre scenari:

- messa in esercizio dell'impianto di termodistruzione cantonale come previsto,
- esportazione temporanea dei rifiuti in caso di ritardi nella realizzazione dell'impianto di termodistruzione cantonale,
- esportazione dei rifiuti fuori cantone a lungo termine.

Di fronte alle due alternative principali in merito allo smaltimento dei rifiuti prodotti in Ticino: la costruzione di un impianto cantonale oppure l'esportazione dei rifiuti oltre Gottardo, il Consiglio di Stato ribadisce nel messaggio accompagnante i ricorsi contro l'ubicazione dell'impianto di termodistruzione che *"l'obiettivo del Governo è di realizzare l'impianto al più presto, garantendosi la possibilità di ottenere i sussidi federali (vincolati all'ottenimento della licenza edilizia entro il 31.10.1999)"*.

1.3 Esame dei ricorsi

Preliminarmente occorre chiarire gli scopi delle schede di Piano direttore cantonale e gli effetti giuridici di queste.

Il Consiglio di Stato, nel suo messaggio⁶, ricorda gli scopi della pianificazione in materia di impianti di trattamento dei rifiuti. Lo scopo della disposizione dell'art. 17 OTR è di

⁴ Hermann Alb e Theo Loretan, Planerische Sicherung von Standorten für Abfallanlagen, UFAFP e UFPT, Berna 1992, Tab. 3, pag. 69

⁵ RDAT II - 1997, No. 51, pag. 177-193

garantire, con gli strumenti della pianificazione del territorio, i siti necessari a lungo termine sui quali costruire gli impianti di trattamento dei rifiuti (impianti di termodistruzione, stazioni di trasbordo, discariche). Questo è necessario per potere, in un futuro più o meno lontano, costruire effettivamente l'impianto pianificato senza correre il rischio che il terreno idoneo per un determinato impianto venga utilizzato per altri scopi estranei a quelli pianificati.

Tramite la pianificazione del territorio vengono quindi riservate porzioni di territorio per degli scopi ben precisi, nel caso in esame la costruzione di un impianto di termodistruzione. Non è però detto che in quell'ubicazione l'impianto venga effettivamente realizzato. Considerazioni di opportunità dello Stato possono portare a preferire una ubicazione piuttosto che l'altra, indipendentemente dal fatto che dal punto di vista pianificatorio le ubicazioni sono conformi allo scopo previsto. L'aver riservato pianificatoriamente un'area per un impianto di termodistruzione non dispensa dalla procedura di domanda di costruzione e nemmeno dall'obbligo di eseguire un completo esame di impatto ambientale. Se in quella fase dovessero sorgere degli impedimenti oggettivi (ad esempio criteri ambientali non soddisfatti), l'impianto non potrà essere realizzato, malgrado sia stata riservata l'area necessaria con gli strumenti di pianificazione.⁷

Ecco che, nella fattispecie, occorre dapprima verificare se per gli scopi previsti (impianto di termodistruzione per la scheda 5.9 e stazioni di trasbordo per la scheda 5.8), la procedura pianificatoria sia stata seguita correttamente sia dal punto di vista sostanziale che formale. Nel merito, visto l'ampio potere cognitivo e di decisione del Gran Consiglio, occorre ripercorrere le scelte seguite e valutare se le censure mosse dai ricorrenti siano fondate o meno.

Filo conduttore per una procedura pianificatoria in materia di smaltimento dei rifiuti è il documento edito congiuntamente dall'Ufficio federale della pianificazione del territorio e dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio⁸. Questo documento illustra come bisogna procedere per la selezione di un preciso sito fra più ubicazioni possibili inizialmente. La scelta avviene per mezzo di criteri di giudizio (criteri positivi) e criteri di esclusione. La somma dei criteri applicata sulle ubicazioni permette di scartare siti non idonei come pure di classificare le ubicazioni rimaste in lizza. In questo modo è possibile ridurre successivamente il numero delle ubicazioni fino a giungere all'unica o alle poche ubicazioni in cui si riserveranno i sedimi per le eventuali future edificazioni.

La commissione, nell'ambito dell'esame di questi ricorsi, si esprimerà soltanto sull'adeguatezza pianificatoria delle ubicazioni, ma non formulerà una preferenza per l'uno o l'altro sito, visto che, fra le ubicazioni adeguate dal punto di vista pianificatorio, la scelta definitiva potrà essere influenzata da apprezzamenti che superano l'aspetto della pianificazione.

Occorre sottolineare che, pur avendo a disposizione sedimi riservati pianificatoriamente per uno scopo preciso, non necessariamente gli scopi devono essere realizzati. Addirittura è possibile che nell'ambito di una dinamica evoluzione nella ricerca della soluzione di un determinato problema si trovino nuove e migliori possibilità. Queste dovranno a loro volta sottostare al normale iter pianificatorio. Nulla è quindi ancora definitivo, dopo una scelta pianificatoria, anche se la realizzazione di un oggetto preciso sarà facilitata.

⁶ Messaggio 4750 del 19 maggio 1998, pag. 7-8

⁷ cfr. ad esempio DTF 119 Ia, pag. 285 seg., in re città di Winterthur e Canton Zurigo.

⁸ Hermann Alb e Theo Loretan, Planerische Sicherung von Standorten für Abfallanlagen, UFAFP e UFPT, Berna 1992.

A mente di questa commissione non è tuttavia saggio riservare aree per un periodo eccessivamente lungo senza la prospettiva di realizzare effettivamente quanto previsto. In particolare, per quanto riguarda l'impianto di termodistruzione, che secondo le intenzioni del Consiglio di Stato sarà uno solo per tutto il cantone, al momento in cui ne sarà stabilita definitivamente la sede, sarà opportuno liberare dai vincoli pianificatori le aree non utilizzate per questo scopo.

2. CRONOLOGIA DELLA PROCEDURA PIANIFICATORIA

La procedura di adozione della nuova scheda 5.9 di Piano direttore cantonale è stata contraddistinta dalle seguenti fasi:

- Pubblicazione per l'informazione, la consultazione e la partecipazione a norma dell'articolo 15 LaLPT dal 14 aprile al 13 maggio 1997 della scheda di categoria risultato intermedio. In questa fase ognuno ha avuto la facoltà di presentare al Consiglio di Stato osservazioni o proposte pianificatorie. La scheda contiene 10 ubicazioni: Giornico, Arbedo-Castione 1, Arbedo-Castione 2, Giubiasco, Cadenazzo 1 Pezze, Cadenazzo 2 Ciossa Madalena, Contone, Locarno Piano, Bioggio e San Vittore (GR).
- Adozione della scheda di risultato intermedio il 3 settembre 1997 comprendente le ubicazioni di Giornico, San Vittore (GR), Giubiasco, Cadenazzo, Castione, Riazzino, Bioggio. Contro questa adozione ai Comuni, alle regioni e agli enti interessati è data facoltà di formulare osservazioni (Art. 19 LaLPT).
- Adozione della scheda di dato acquisito il 19 dicembre 1997 per le ubicazioni di Arbedo-Castione, Giubiasco e Cadenazzo. Contro questa decisione del Consiglio di Stato è concessa la possibilità di ricorso al Gran Consiglio che decide in via definitiva (Art. 18 LaLPT). La pubblicazione è avvenuta fra il 19 gennaio e il 17 febbraio 1998. Il termine per l'inoltro dei ricorsi è stato fissato al 20 marzo 1998.

Parallelamente alle fasi pianificatorie concernenti l'adozione della scheda 5.9 è stata svolta la procedura pianificatoria della scheda 5.8 concernente le stazioni di trasbordo. Tenendo presente che nel Piano Direttore cantonale è già inserita una scheda 5.8 di categoria risultato intermedio, le fasi della presente procedura sono state due:

- Pubblicazione per informazione, consultazione e partecipazione della scheda di categoria dato acquisito dal 22 settembre al 21 ottobre 1997. In questa fase ognuno ha avuto la facoltà di presentare al Consiglio di Stato osservazioni o proposte pianificatorie.
- Adozione della scheda di dato acquisito il 19 dicembre 1997 per le stazioni di trasbordo di Coldrerio (Valle della Motta), Bioggio, Locarno-Piano, Arbedo-Castione e Biasca. Contro questa decisione del Consiglio di Stato è concessa la possibilità di ricorso al Gran Consiglio che decide in via definitiva (Art. 18 LaLPT). I termini di pubblicazione e per l'inoltro dei ricorsi sono stati fissati identicamente a quelli della scheda 5.9.

Ognuna di queste fasi è stata accompagnata da un rapporto esplicativo (marzo 1997, agosto 1997 e dicembre 1997) che descrive le considerazioni del Consiglio di Stato in merito alle scelte e agli approfondimenti eseguiti in merito alle ubicazioni dell'impianto di termodistruzione e delle stazioni di trasbordo dei rifiuti solidi urbani.

3. ESAME DETTAGLIATO DEI RICORSI

Entro il termine utile sono giunti gli scritti di 20 istanze fra Cantoni, Comuni e Regioni.

A tutti i ricorrenti e ad altri Comuni interessati è stato intimato il messaggio 4750 del 19 maggio 1998 contenente le osservazioni del Consiglio di Stato in merito ai ricorsi. Contemporaneamente è stata data la possibilità di una audizione dinanzi ad una sottocommissione, per potere esprimere e completare oralmente il contenuto dei ricorsi e formulare domande ai rappresentanti del Consiglio di Stato. Queste audizioni si sono tenute nei giorni 16 e 23 giugno 1998. Per accelerare al massimo le formalità necessarie è stata data la possibilità di replicare alle osservazioni del Consiglio di Stato entro il 26 giugno 1998, termine prorogato al 10 luglio 1998 per coloro che sono stati sentiti il 23 giugno 1998.

Lo specchio seguente riassume quantitativamente l'inoltro dei ricorsi, l'audizione e le repliche inoltrate:

Numero	Ente	Data ricorso	Data audizione	Data replica
1	Gnosca	16.3.1998	16.6.1998	-
2	Claro	12.3.1998	16.6.1998	-
3	Gorduno	9.3.1998	16.6.1998	-
4	Camorino	17.3.1998	23.6.1998	8.7.1998
5	Giornico	17.3.1998	23.6.1998	2.7.1998
6	Lavertezzo	11.2.1998	16.6.1998	22.6.1998
7	Coldrerio	3.3.1998	16.6.1998	-
8	Biasca	2.3.1998	16.6.1998	1.7.1998
9	Regione Tre Valli	15.3.1998	16.6.1998	25.6.1998
10	Novazzano	18.2.1998	16.6.1998	-
11	S. Antonino	11.2.1998	-	-
12	Monte Carasso	9.2.1998	-	-
13	Airolo	24.2.1998	-	-
14	Breganzona	5.3.1998	-	8.6.1998
15	Castel S. Pietro	20.3.1998	-	-
16	Bioggio	16.2.1998	-	-
17	Canton Grigioni	19.3.1998	Rinuncia	9.6.1998
18	Sementina	13.3.1998	-	-
19	Giubiasco	16.3.1998	16.6.1998	-
20	Arbedo	24.2.1998	16.6.1998	24.6.1998

Una prima lettura degli scritti indica che non tutti sono da considerare quali ricorsi. In effetti alcuni Comuni hanno semplicemente comunicato l'avvenuta pubblicazione, di essere d'accordo con le proposte oppure ancora hanno formulato suggerimenti che non concernono la procedura pianificatoria in senso stretto. Inoltre, a dipendenza della situazione, sono pervenuti ricorsi contro una scheda di PD o l'altra o entrambe. Per completezza tutti gli scritti pervenuti sono stati esaminati singolarmente. Viene tuttavia formulata una proposta di decisione formale solo per gli scritti ai quali viene attribuito il carattere di ricorso e per i quali si è entrato nel merito.

3.1 Comune di Camorino

3.1.1 Contenuto del ricorso

Il Comune Camorino chiede l'annullamento delle schede 5.8 e 5.9 ed in particolare lo stralcio dell'ubicazione di Giubiasco (5.9.2). Esso ritiene che non si possa proporre una scheda di coordinamento per l'impianto di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani senza un preventivo piano di gestione dei rifiuti (art. 16 OTR).

Il Comune di Camorino rileva che l'inclusione di Giubiasco appare più imposta dalla volontà del Municipio di quel Comune che non da una comprovata ragione pianificatoria e si chiede:

- come il Consiglio di Stato abbia potuto, il 15 luglio 1997, approvare la variante del piano regolatore del Comune di Giubiasco concernente l'estensione della zona per edifici e attrezzature pubbliche in località Baragge, destinata ad eventualmente insediare l'impianto cantonale di smaltimento dei rifiuti, quando il piano direttore – che dovrebbe precedere la pianificazione comunale – non era (e non è) ancora definito; a questo proposito allega una copia del proprio ricorso del 4 agosto 1997 al Tribunale della pianificazione del territorio, richiamandone integralmente le motivazioni;
- come i competenti uffici cantonali abbiano potuto dare il loro beneplacito, in sede di esame preliminare, alla modifica del piano viario in zona Baragge e all'introduzione del nuovo art. 22 bis (Impianto cantonale di smaltimento rifiuti) delle norme di attuazione, pubblicate dal 4 novembre al 5 dicembre 1997.

Esso ribadisce le preoccupazioni relative ad eccessivi carichi ambientali nel comprensorio (centro cantonale della circolazione, svincolo N2, variante ottimizzata AlpTransit) e la necessità di rivedere gli accessi stradali ubicati in gran parte sul territorio di Camorino. Per quanto riguarda il raccordo ferroviario osserva quanto segue:

- l'ubicazione di Giubiasco non risponde, neanche con le indulgenze del Consiglio di Stato, al principio del trasporto dei rifiuti per ferrovia stabilito dall'art. 16 cpv. 3 lett. e dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR);
- la variante scaturita dallo studio di fattibilità fatto elaborare dal Comune di Giubiasco non è ancora accettata da tutte le autorità competenti e lo stesso Consiglio di Stato – stando a quanto hanno dichiarato i responsabili del Cantone nella serata informativa del 10 febbraio 1998 – poco ci crede e poco ci conta;
- il collegamento ferroviario scaturito dallo studio presuppone un investimento di ca. 5 milioni di franchi; non è poca cosa quando le altre due ubicazioni già hanno pianificato il raccordo (Arbedo) o addirittura già ne beneficiano (Cadenazzo);
- dopo aver sottolineato l'imperativo dell'OTR per la ferrovia, non è corretto da parte dei responsabili del Cantone ventilare la possibilità di non realizzare l'accesso ferroviario (cfr. Corriere del Ticino - Quali accessi all'impianto rifiuti? - 12.2.1998, pag. 18).

Infine il Comune di Camorino rileva che l'ubicazione di Giubiasco comporta un sacrificio di 31'000 m² di terreno agricolo in zona SAC (superfici per l'avvicendamento delle colture), in pieno disaccordo con la legge sulla conservazione del territorio agricolo.

3.1.2 Posizione del Comune di Giubiasco

In sede di audizione il Comune di Giubiasco rileva come i costi del raccordo ferroviario si basino su di un progetto molto completo, comprendente pure i manufatti eventualmente necessari per potere superare il pianificando allacciamento della A13 con la A2 e il futuro

raccordo con l'AlpTransit. Ritiene tuttavia che queste nuove infrastrutture stradali e ferroviarie verranno realizzate solo fra parecchi anni. Nel frattempo è possibile costruire un raccordo notevolmente meno costoso.

Il Comune di Giubiasco ha pure informato i Comuni vicini di essere disponibile ad un accordo per ripartire eventuali vantaggi derivanti dall'insediamento dell'impianto di termodistruzione. Questo principio è stato accolto dal Comune di Sementina, ma non da quello di Camorino.

3.1.3 Ammissibilità, legittimazione e tempestività

Nella misura in cui concerne la scheda di coordinamento del Piano direttore cantonale, il ricorso è tempestivo, il Comune è legittimato a ricorrere e quindi il gravame può essere esaminato nel merito.

In questa sede vengono esaminati gli aspetti concernenti la scheda di coordinamento del Piano direttore cantonale. Al momento in cui la scheda di coordinamento di categoria dato acquisito è cresciuta in giudicato definitivamente, il Comune coinvolto è tenuto a considerare nella sua pianificazione locale, ovvero nell'adattare il suo Piano regolatore comunale, a meno che questo contenga già le indicazioni per realizzare lo scopo previsto dalla pianificazione direttrice.

La procedura per l'approvazione di eventuali varianti di Piano regolatore è ben descritta dalla LaLPT negli articoli 24-43. I rimedi giuridici sono descritti dagli art. 35 (ricorsi di prima istanza al Consiglio di Stato) e 38 (ricorsi di seconda istanza al Tribunale della Pianificazione). Dagli atti si può ricavare come il Comune di Camorino abbia interposto ricorso contro le varianti di Piano regolatore comunale di Giubiasco al Tribunale della Pianificazione.

Infatti per tutte le questioni inerenti il Piano regolatore comunale, l'istanza competente ad emettere un giudizio è il Tribunale della Pianificazione. Non è quindi competenza del Gran Consiglio pronunciarsi sulle censure mosse dal Comune di Camorino riguardanti il Piano regolatore comunale, pur essendo incluse nel gravame contro il Piano direttore cantonale.

3.1.4 Nel merito del ricorso

Secondo il Comune di Camorino *"non si può proporre e motivare una Scheda di coordinamento per l'impianto di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani senza un preventivo Piano di gestione dei rifiuti (art. 16 OTR)"*.

Il Gran Consiglio ha già esaminato una volta le conseguenze dell'assenza di un Piano di Gestione dei rifiuti⁹ nel nostro Cantone. In quell'occasione aveva pure constatato che per la scelta dell'ubicazione di un impianto di termodistruzione non è indispensabile il Piano di Gestione dei rifiuti. L'articolo 16 OTR citato dall'insorgente prescrive sì l'obbligo dell'allestimento di un PGR entro il 1° febbraio 1996 e il contenuto di questo piano. L'articolo 17 OTR è invece la base legale che rende necessaria l'adozione di un vincolo pianificatorio a livello di Piano direttore per gli impianti di trattamento dei rifiuti. Dal già citato manuale del UFAPF¹⁰ si può dedurre che il fabbisogno degli impianti di trattamento

⁹ Gran Consiglio 4.2.97, Rapporto 4514A del 21 gennaio 1997 in re Comuni di Bodio, Giornico, Personico, Chironico e Regione Tre Valli, pag. 3.

¹⁰ Hermann Alb e Theo Loretan, Planerische Sicherung von Standorten für Abfallanlagen, UFAPF e UFPT, Berna 1992, pag. 18

dei rifiuti debba risultare da una pianificazione dei rifiuti globale a livello cantonale. In assenza di un PGR, è possibile rivolgersi ad altre fonti di pianificazione, quali ad esempio le linee direttive del quadriennio. Nella fattispecie, le intenzioni globali in merito allo smaltimento dei rifiuti sono contenute nei documenti accompagnanti la pubblicazione delle schede di coordinamento ai diversi livelli. La presenza di un coordinamento a livello cantonale in materia di smaltimento dei rifiuti è quindi dimostrata. Inoltre, nel frattempo (1° luglio 1998) il PGR è stato adottato definitivamente. L'osservazione del Comune di Camorino non può quindi essere accolta.

Il Comune di Camorino sostiene inoltre che la necessità di un raccordo ferroviario ad un impianto di smaltimento dei rifiuti sia imperativa e riconduce questa affermazione all'art 16 cpv. 3 lett. e OTR. Occorre precisare come il trasporto per ferrovia sia un principio generale, senz'altro positivo, tuttavia non obbligatorio. Del resto il tenore del citato articolo specifica che il principio è di *"trasportare i rifiuti se ciò risulta sopportabile dal profilo economico e se il carico per l'ambiente è inferiore ad altri mezzi di trasporto"*. Il mezzo di trasporto è quindi da includere nella valutazione globale della pianificazione dei trasporti. Infatti la scheda 5.8 concernente l'ubicazione delle stazioni di trasbordo indica in modo vincolante l'intenzione dell'autorità di avvalersi del vettore ferrovia per i trasporti dei rifiuti solidi urbani. Per quanto concerne la pianificazione dell'ubicazione di Giubiasco, il Consiglio di Stato ha confermato la fattibilità tecnica e pianificatoria del raccordo ferroviario per questa ubicazione. Non bisogna dimenticare che siamo a livello di Piano direttore cantonale: non è indispensabile l'esistenza fisica di un raccordo ferroviario, importante è invece la sua fattibilità. Certo, in una fase di scelta definitiva dell'ubicazione su cui dovrà sorgere l'impianto, il criterio del raccordo ferroviario per Giubiasco sarà meno favorevole rispetto ad un'altra ubicazione dove il raccordo è già esistente. Pure i costi del raccordo non possono essere considerati a sé stanti: piuttosto devono essere inclusi nei costi globali d'investimento comprendenti l'acquisto del terreno necessario, come pure gli allacciamenti, le infrastrutture e le eventuali compensazioni SAC. Nondimeno nella valutazione economica devono pure essere considerati i costi di esercizio: è evidente che un trasbordo dei container dei rifiuti in una stazione vicina su di un veicolo su gomma per evitare la costruzione del binario di raccordo genera costi supplementari che non possono essere trascurati. In conclusione questa censura mossa dal Comune di Camorino non può essere accolta.

Nemmeno l'occupazione di un terreno agricolo SAC può essere un motivo di esclusione nella scelta di un'ubicazione per un impianto di termodistruzione. Certo, la necessità di compensazione della riduzione delle superfici SAC ai sensi della LTagr può essere un criterio sfavorevole nel giudizio complessivo. Tuttavia, in sede di istruttoria la commissione ha potuto sincerarsi che la maggior parte, se non tutto lo spazio necessario per l'erezione di un impianto di termodistruzione può essere trovato all'interno della zona AP/EP esistente. La necessità di ampliare pianificatoriamente, a livello comunale, l'area a disposizione è una misura prudenziale, in vista di una ubicazione ottimalizzata ed eventuali future necessità di spazio. A livello di pianificazione direttrice deve essere rilevato un potenziale conflitto fra utilizzazione prevista e SAC. Il conflitto viene essere attenuato tenendo presente che esiste la possibilità di compensazione.

Il Comune si duole pure degli eccessivi carichi ambientali dovuti in particolare al traffico destinato all'impianto di termodistruzione. Occorre ricordare come la procedura di licenza edilizia prevede per questo genere di impianti un completo esame di impatto ambientale. È in quella sede che dovrà essere dimostrato che l'eventuale impatto ambientale di quell'impianto e dei carichi indotti siano conformi alla legislazione in materia. Giova pure ripetere che l'inserimento di un'ubicazione nel Piano direttore cantonale non dà la garanzia dell'ottenimento della licenza edilizia. Quest'ultima può essere concessa

unicamente se tutte le condizioni previste dalla relativa procedura saranno soddisfatte. A livello di Piano direttore cantonale la questione ambientale è un criterio di scelta fra i molti criteri che guidano la selezione delle ubicazioni possibili. Gli studi possono quindi essere di massima, con il grado di approfondimento richiesto dalla procedura di selezione.

In sede di audizione e di replica il Comune di Camorino ha introdotto il concetto della *"compensazione degli svantaggi che l'insediamento causerà al Comune"*. Bisogna rilevare come questo aspetto non faccia parte della procedura pianificatoria e che quindi questo Gran Consiglio non può entrare nel merito di questa richiesta nell'ambito della procedura ricorsuale. Sarà il Consiglio di Stato, al momento della scelta definitiva dell'ubicazione, a considerare, soppesare e discutere con gli interessati gli aspetti economici dell'insediamento dell'impianto di termodistruzione.

3.2 Comune di Gnosca

3.2.1 Contenuto del ricorso

Il Comune di Gnosca chiede lo stralcio dell'ubicazione di Arbedo-Castione dalle schede 5.8 e 5.9 (5.9.1) per motivi di carattere ambientale. In particolare sottolinea i seguenti aspetti:

- Gnosca, unitamente a Gorduno e Bellinzona, sta da tempo promuovendo la realizzazione di un campo da golf (cfr. scheda di coordinamento 9.23 PD – Campi da golf d'interesse cantonale);
- la recente inaugurazione della passerella pedonale-ciclabile fra Gnosca e Claro ha confermato la potenzialità dell'area golennale e della campagna di Gnosca e Gorduno quale zona di svago per tutto il Bellinzonese;
- l'esame dell'impatto ambientale avverrà solo al momento della presentazione della domanda di costruzione; troppo tardi per un nuovo, improbabile cambiamento di ubicazione;
- anche se le emissioni nocive dovessero rimanere entro i limiti massimi previsti dalla legge, l'impatto soggettivo degli impianti potrebbe portare al fallimento delle iniziative in corso;
- le ubicazioni di Giubiasco e Cadenazzo hanno un maggiore gradimento dell'autorità e della popolazione locale; questo vale anche per la stazione di trasbordo qualora i rifiuti dovessero essere trasportati nella Svizzera interna.

3.2.2 Posizione del Comune di Arbedo-Castione

Il Comune di Arbedo-Castione, patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti, nella sua risposta del 24 giugno 1998, rileva come il Piano regolatore vigente sia già cresciuto in giudicato e che permette di "edificare, da subito, qualsivoglia industria nella zona industriale J1". Constata come la zona industriale in esame sia già dotata di un raccordo ferroviario. Considera pure che la zona industriale J1 di Castione possa ospitare industrie che emettono emissioni ben maggiori di quanto non sia previsto da un impianto di termodistruzione. Anche un eventuale traffico veicolare indotto dall'impianto di termodistruzione non aumenterebbe in misura significativa il carico ambientale generato dal traffico odierno.

Conclude chiedendo la rejezione dei ricorsi di Gnosca, Claro e Gorduno.

3.2.3 Ammissibilità, legittimazione e tempestività

Non dà adito a dubbi.

3.2.4 Nel merito del ricorso

L'area industriale di Castione comprende già da molto tempo industrie dei settori edile e della lavorazione degli inerti. È ben noto che questi impianti possano in circostanze sfavorevoli creare problemi di polvere che, a seconda della direzione dei venti, possono coinvolgere anche zone abitate. L'impatto di un moderno impianto di termodistruzione, all'interno di questa zona industriale verrà definito dall'obbligatorio studio di impatto

ambientale nel quadro della licenza edilizia.. Quanto fatto a livello di pianificazione direttrice permette però di ragionevolmente escludere un peggioramento della situazione attuale. Si rileva pure che l'area industriale di Castione sia separata dall'area di svago della sponda destra del Ticino dal fiume Ticino e dall'autostrada. Questa profonda cesura fra le due sponde del Ticino permette di ritenere che non vi sia conflitto alcuno fra l'area riservata pianificatoriamente al golf e allo svago e l'area industriale di Castione. L'impatto "soggettivo" della "sensazione della presenza di un inquinamento atmosferico" deve essere messo in relazione alle altre fonti di inquinamento della zona, segnatamente dell'autostrada che emette sostanze nocive in misura notevolmente maggiore di un moderno impianto di termodistruzione.

Per quanto riguarda la richiesta di assegnazione di ripetibili da parte del Comune di Arbedo-Castione, si ricorda la prassi seguita per procedure ricorsuali davanti al Gran Consiglio di non assegnare indennità alcuna e di non riscuotere né tasse, né spese.

3.3 Comune di Claro

3.3.1 Contenuto del ricorso

Il Comune di Claro chiede lo stralcio dell'ubicazione di Arbedo-Castione dalle schede 5.8 e 5.9 (5.9.1) essenzialmente per motivi di carattere ambientale. In particolare sottolinea i seguenti aspetti:

- Claro assume viepiù la funzione di Comune residenziale; lo dimostrano l'incremento demografico degli ultimi anni e l'indirizzo del nuovo piano regolatore già esaminato preliminarmente dall'autorità cantonale competente;
- la recente costruzione della passerella sul fiume Ticino per pedoni, ciclisti e cavalieri conferma la volontà dei Comuni di conferire ancora maggiore attrattività alla regione;
- l'insediamento dell'impianto di termodistruzione comporterebbe un aggravio notevole del disagio dovuto al traffico (veicoli in sosta ed in transito) e all'inquinamento.

3.3.2 Posizione del Comune di Arbedo

Vedi punto 3.2.2.

3.3.3 Ammissibilità, legittimazione e tempestività

Non dà adito a dubbi.

3.3.4 Nel merito del ricorso

L'abitato di Claro è situato sul noto cono di deiezione che ha spinto il corso del fiume Ticino sul fianco destro della valle. Il confine naturale del Comune di Claro consiste nella parte a valle nel fiume Ticino stesso che, con il suo corso ad ampi meandri, racchiude e separa i Comuni gli uni dagli altri. Pure la linea ferroviaria costituisce una separazione fra l'abitato e la zona industriale di Arbedo-Castione. A questo stadio della pianificazione non si intravedono quindi conflitti fra gli insediamenti del Comune di Claro e della zona industriale del Comune di Castione, tali da giustificare una esclusione a priori dell'ubicazione di Arbedo-Castione dal novero delle ubicazioni possibili. Sarà l'esame di impatto ambientale nell'ambito della procedura della licenza edilizia che analizzerà le nuove emissioni generate dall'impianto di termodistruzione e dal traffico indotto in relazione alle normative vigenti e alle fonti di inquinamento già presenti nell'area contestata.

3.4 Comune di Gorduno

3.4.1 *Contenuto del ricorso*

Il Comune di Gorduno chiede lo stralcio dell'ubicazione di Arbedo-Castione dalle schede 5.8 e 5.9 (5.9.1). Il Municipio informa di aver già ricevuto un preciso mandato dal legislativo e dalla popolazione di opporsi con ogni mezzo legale all'attuazione dell'impianto di termodistruzione e della stazione di trasbordo in ogni eventuale futura procedura (variante di piano regolatore, domanda di costruzione, esame d'impatto ambientale).

In generale il Comune di Gorduno ritiene che le sue precedenti osservazioni non siano state considerate sufficientemente e che le scelte dell'autorità cantonale siano basate su aspetti secondari (costruttivi e microeconomici) piuttosto che su quelli sostanziali (territoriali e ambientali). Rileva inoltre che nessuno è in grado di dimostrare quale sia il carico ambientale della tecnologia prevista in quanto non è ancora operativa su scala industriale. Come rappresentante degli interessi di chi abita o abiterà nella periferia settentrionale di Bellinzona non può limitarsi ad accettare una formale garanzia degli operatori chiamati a costruire e gestire l'impianto.

Come già evidenziato nelle prese di posizione del 7 maggio e del 17 novembre 1997, nella scelta dell'ubicazione di Castione non sono stati considerati i criteri pianificatori più elementari; in particolare sono stati commessi perlomeno quattro errori:

- non si è valutata con attenzione la vicinanza di vaste zone residenziali di Castione e Gorduno, a poche centinaia di metri; considerato che i venti dominanti provengono dalle vallate a nord, le ubicazioni di Giubiasco e Cadenazzo sono migliori in quanto le emissioni dell'impianto non coinvolgerebbero tutta l'area urbana del Bellinzonese;
- non si è considerata la conflittualità dell'impianto con il progetto per il nuovo campo da golf promosso dai Comuni di Bellinzona, Gorduno e Gnosca; questo progetto, che prevede un investimento di 20-25 milioni di franchi e la creazione di una ventina di posti di lavoro, contribuirebbe a rilanciare l'immagine turistica della capitale; la recente inaugurazione della passerella tra Gnosca e Claro ha confermato la potenzialità della campagna di Gorduno-Gnosca quale area di svago per tutto il Bellinzonese;
- non si è considerata la vicinanza della zona di riserva idrica per i futuri bisogni del Bellinzonese nella campagna di Gorduno e Gnosca;
- non si è considerato che l'obiettivo principale della zona industriale di Castione è quello di permettere la realizzazione di attività industriali e artigianali interessanti dal profilo economico e ambientale; il futuro delle zone industriali deve indirizzarsi su attività produttive ad alto contenuto di valore aggiunto e quindi ad attività di tipo tecnologico e di servizi; per tecnologico non si intendono processi chimici per il trattamento di rifiuti con la produzione di residui, seppure inerti, ma la produzione di beni e servizi che si possono vendere; dal profilo formale l'azonamento attuale non permette la realizzazione di un impianto per il trattamento di rifiuti in quanto non è conforme ai contenuti codificati dal piano regolatore.

Per quanto riguarda la stazione di trasbordo per il Bellinzonese, ritiene inspiegabile la scelta di Castione anche nel caso in cui l'impianto di termodistruzione fosse realizzato a Giubiasco o Cadenazzo.

Il Comune di Gorduno ribadisce anche che la scelta dell'ubicazione di Castione risponde solo agli interessi privati dei promotori che hanno presentato delle offerte e non considera gli interessi pubblici che indicano che la zona non si presta per simili impianti.

3.4.2 Ammissibilità, legittimazione e tempestività

Non dà adito a dubbi.

3.4.3 Posizione del Comune di Arbedo

Vedi punto 3.2.2.

3.4.4 Nel merito del ricorso

Per quanto riguarda la vicinanza dei centri abitati si rileva come l'abitato di Gorduno sia separato dall'impianto di termodistruzione dal fiume Ticino e dallo svincolo autostradale di Bellinzona nord e relativi manufatti. Questi sbarramenti naturali e artificiali creano una forte separazione fra il Comune di Gorduno e la zona industriale di Castione, malgrado la relativa vicinanza. Viste le grandi cesure pianificatorie non si intravedono conflitti tali da dover escludere l'ubicazione di Castione per questo motivo.

Giustamente il Comune di Gorduno osserva che non è l'esiguo aumento di inquinamento ad essere il metro di giudizio, ma le emissioni totali raggiunte, sommando quelle esistenti a quelle nuove. Anche se quelle nuove fossero minime, ma tali da far "traboccare il vaso", il criterio ambientale non sarà soddisfatto e quindi il futuro permesso di costruzione negato. A livello di pianificazione direttrice però, in assenza di precisi e approfonditi esami di impatto ambientale che verranno eseguiti solo più tardi, il criterio ambientale viene valutato per mezzo di studi comparativi e/o semplificati. D'altronde le previsioni di emissione per questo nuovo impianto sono così basse, da non dover temere il superamento anche complessivo dei limiti imposti dalla legislazione federale vigente. Il metodo scelto per verificare le emissioni del previsto impianto, in particolare le misure concrete presso un impianto a Karlsruhe, che prossimamente verrà messo in esercizio, permetteranno di avere a disposizione valori sicuri per le future dettagliate valutazioni ambientali.

Per quanto riguarda l'aspetto del golf si rimanda alle osservazioni formulate per il Comune di Gnosca.

Il Comune di Gorduno si preoccupa pure della sorte delle riserve idriche sulla campagna di Gorduno-Gnosca, sulle quali pende un vincolo di Piano direttore. Coerentemente con quanto detto sopra, l'esame di impatto ambientale dovrà pure esaminare la sicurezza della falda freatica e dei corsi d'acqua per i casi in cui sono possibili fughe incontrollate di liquami dall'impianto, rispettivamente le misure da adottare per evitare pericoli e la valutazione dei rischi residui in relazione alle diverse tipologie di danno. Ciò non toglie che a livello di Piano direttore, visto che a livello di esame preliminare i rischi sono stati giudicati minimi, l'ubicazione possa essere valutata idonea.

Il Comune ricorrente ritiene che un impianto di smaltimento dei rifiuti non rientri nelle categorie di insediamenti industriali e artigianali previsti per l'area industriale di Castione. A mente della commissione un simile impianto non stonerebbe con gli attuali insediamenti, preponderantemente edilizi e legati alla lavorazione di materiali inerti. L'azzone attuale, quello di zona industriale, permetterebbe già oggi di costruire un impianto di termodistruzione.

3.5 Comune di Lavertezzo

3.5.1 *Contenuto del ricorso*

Il Comune di Lavertezzo contesta la stazione di trasbordo di Locarno-Piano prevista dalla scheda 5.8. L'area che va da Gordola a Cugnasco sta diventando sempre più residenziale, con un conseguente aumento delle attività commerciali e ricreative. Essa subisce già importanti carichi ambientali (aeroporto, A13, strada cantonale, centro di compostaggio, canile, discarica del Pizzante, zona industriale d'interesse cantonale,...).

La stazione di trasbordo proposta confina con la zona artigianale-commerciale di Lavertezzo Piano, dove – a 200-500 m di distanza – si trovano motel, ristoranti, pizzerie, bar, discoteche, negozi, il nuovo centro scolastico e numerose abitazioni mono- e plurifamiliari. Un ulteriore aumento del traffico indotto porterebbe all'esasperazione della popolazione.

3.5.2 *Ammissibilità, legittimazione e tempestività*

Non dà adito a dubbi

3.5.3 *Nel merito del ricorso*

La stazione di trasbordo del Locarnese è prevista a sud del rilevato della linea ferroviaria Cadenazzo-Locarno, nei pressi della stazione di Riazzino-Cugnasco. Le attività citate nel ricorso del Comune di Lavertezzo sono situate a nord del medesimo rilevato ferroviario. Malgrado l'esigua distanza in linea d'aria, è presente un importante cesura fra il pianificando centro di trasbordo e l'area pregiata del Comune di Lavertezzo. Premesso che il traffico su gomma verso la stazione di trasbordo non attraverserà gli insediamenti situati a nord della ferrovia, visto che un accesso è possibile a partire dai sedimi dell'ex-impianto di incenerimento di Riazzino, la commissione della pianificazione non valuta il conflitto segnalato dal Comune di Lavertezzo tale da dover escludere questa ubicazione quale stazione di trasbordo.

3.6 Comune di Coldrerio

3.6.1 Contenuto del ricorso

Il Comune di Coldrerio contesta la stazione di trasbordo della Valle della Motta e chiede che essa venga realizzata in un altro Comune. Il ricorso, da intendersi a titolo cautelativo, è dettato dall'esperienza con la discarica reattore della Valle della Motta. Le diverse promesse delle autorità cantonali circa i minimi disturbi di quest'opera sono state smentite dai fatti (deposito di rifiuti freschi non previsti, odori, traffico molto superiore alle previsioni,...).

Considerato che – dalle informazioni in suo possesso – la stazione di trasbordo dovrebbe occupare ca. 5'000 m², il Comune di Coldrerio si chiede dove verrà ubicata. A questo proposito ricorda che:

- in zona agricola è stata negata al Comune la possibilità di insediare delle attività industriali;
- conformemente all'autorizzazione generale di dissodamento del 29 dicembre 1987 e all'autorizzazione cantonale di costruzione del 20 ottobre 1989, a discarica ultimata e terreni ceduti al Comune, l'utilizzazione della zona sarà definita dal piano di sistemazione e ricoltivazione della Valle della Motta; l'infrastruttura prevista mal si concilia con le esigenze forestali, agricole, naturalistiche e paesaggistiche.

Per motivi finanziari e di salvaguardia delle sorgenti comunali di acqua potabile, il raccordo ferroviario della Valle della Motta non sarà realizzato. Di conseguenza i rifiuti freschi saranno trasportati su gomma in Valle della Motta per il compattaggio e rispediti, sempre su gomma, alla stazione ferroviaria di Stabio per il trasferimento verso l'impianto di distruzione. Questa soluzione è costosa ed inopportuna dal punto di vista ambientale: lo dimostra l'attuale viavai per i rifiuti del Luganese.

La stazione ferroviaria del Punto Franco di Stabio è già attrezzata per il carico dei contenitori tipo ACTS (adatti per il trasporto strada-ferrovia). La stazione di trasbordo potrebbe essere realizzata in quel Comune, evitando così le varie migrazioni dei rifiuti.

3.6.2 Ammissibilità, legittimazione e tempestività

Non dà adito a dubbi

3.6.3 Nel merito del ricorso

Il Comune di Coldrerio è direttamente toccato dal problema dello smaltimento dei rifiuti, visto che in zona Valle della Motta, sul proprio territorio comunale, viene attualmente gestita una grande discarica di rifiuti freschi, con immissioni notevoli sull'ambiente circostante.

Si rileva che il Consiglio di Stato nelle sue considerazioni¹¹., illustra quali criteri motivano la scelta della Valle della Motta come stazione di trasbordo:

- da una parte definisce che una stazione di trasbordo deve, oltre ad altre caratteristiche, *“avere la possibilità o di usufruire di un allacciamento ferroviario direttamente sul sedime”*
- dall'altra motiva l'ubicazione della Valle della Motta con la presenza sul posto di una parte dell'infrastruttura necessaria.
- infine ammette che la soluzione mista Coldrerio/Stabio ha lo svantaggio di richiedere un trasporto stradale supplementare di ca 3.5 km e un trasbordo dei container da strada a ferrovia.

Dalle stesse spiegazioni del Consiglio di Stato si constata quindi come la stazione di trasbordo in Valle della Motta sia sì possibile, ma non ideale. Dal punto di vista dei costi, il Consiglio di Stato quantifica il minor investimento in circa 1-1.5 milioni. Tuttavia non confronta il risparmio così ottenuto con il maggior costo dovuto al trasbordo supplementare dei container.

Dal punto di vista meramente pianificatorio, si osserva come la creazione di una stazione di trasbordo situata nella Valle della Motta che sfrutta infrastrutture esistenti, non possa essere esclusa a priori. Ciò non toglie che altre possibilità possano esserci, magari migliori. Un ruolo importante verrà sicuramente giocato dal fattore tempo e dal destino che verrà riservato all'attuale discarica, una volta terminato l'apporto di rifiuti freschi. Se lo spazio creato dalla sistemazione definitiva della discarica avrà valenza naturalistica e ricreativa, bisognerà valutare se questo non sia in conflitto con la stazione di trasbordo.

In conclusione, la commissione della pianificazione ritiene che pur essendo le osservazioni del Comune di Coldrerio fondate, queste non siano sufficienti per stralciare l'ubicazione della Valle della Motta dalla scheda di coordinamento. Infatti a breve-medio termine, almeno fintanto che la discarica è in esercizio, non si intravedono conflitti di utilizzazione. L'aspetto dei costi di esercizio raffrontati ai costi di investimento e il destino a lungo termine dell'area della Valle della Motta invitano però a considerare altre ubicazioni quali stazioni di trasbordo. Anche se l'esigenza può anche non essere immediata, si invita il Consiglio di Stato ad esaminare altre possibilità e di conseguenza adattare la scheda di coordinamento 5.8, in modo da riservare per tempo l'area necessaria.

¹¹ Rapporto esplicativo per le procedure di Piano direttore, schede di coordinamento 5.8 e 5.9, Consiglio di Stato, agosto 1997.

3.7 Comune di Biasca

3.7.1 Contenuto del ricorso

Il Comune di Biasca chiede:

- a) in via principale, lo spostamento della stazione di trasbordo delle Tre Valli dal sedime FFS in via Officina a Biasca al mappale n. 6518 del Comune di Iragna in prossimità dello svincolo autostradale;
- b) in via subordinata, l'ubicazione della stazione di trasbordo sui terreni ad est della ferrovia e a sud del riale Froda, con accesso stradale su via Chiasso.

L'ubicazione prevista dalla scheda si trova vicino alla zona residenziale di via Officina, a ridosso dei commerci di via A. Giovannini e affiancata all'attività turistico-promozionale della stazione FFS. Essa è accessibile unicamente da via Officina e richiede l'attraversamento del centro urbano. La situazione era già diventata insostenibile per la presenza di un silo per il cemento, poi smantellato.

L'ubicazione di Iragna, proposta dal Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli nel 1993 e condivisa preliminarmente sia dal Comune di Iragna che dai proprietari del terreno, è sicuramente migliore.

Ammissibilità, legittimazione e tempestività

Non dà adito a dubbi

Nel merito del ricorso

In sede di audizione, il Comune di Biasca ha dichiarato di rinunciare alla proposta a) di prevedere la stazione di trasbordo in territorio del Comune di Iragna in prossimità dello svincolo autostradale. Mantiene per contro la richiesta b), motivata dal fatto che l'accesso è possibile solo attraverso il centro del borgo e quindi insostenibile per gli abitanti di Biasca.

Nel corso di un sopralluogo, la sottocommissione preposta all'istruzione di questi ricorsi ha potuto verificare che nella zona prevista per la costruzione di un impianto di termodistruzione, vi siano più possibilità.

In particolare è stata visitata una variante a sud della stazione, nei pressi di un centro privato di trattamento di carcasse di automobili. Le prime verifiche esperite dalla sezione protezione aria e acqua indicano che non vi siano impedimenti particolari alla realizzazione della stazione di trasbordo in quella posizione.

Premessa la fattibilità tecnica, l'ubicazione più a sud è sicuramente più vantaggiosa delle altre, previste più a nord, all'altezza della stazione passeggeri.

A questo punto occorre aprire una parentesi sulla precisione di un piano direttore cantonale in riguardo all'ubicazione delle infrastrutture pianificate. Il PD e le sue schede di coordinamento non possono e non devono indicare la loro posizione riferita alle singole particelle. In generale verrà indicata un'area all'interno della quale la pianificazione locale (PR) definirà la posizione precisa riferita ai singoli fondi.

Il postulato di Biasca viene quindi accolto, anche se questo, per i motivi appena esposti, non porta ad una modifica della scheda di coordinamento. Il Consiglio di Stato è invitato a considerare la migliore ubicazione possibile all'interno dell'area designata.

3.8 Regione Tre Valli

3.8.1 Contenuto del ricorso

Pur comprendendo la decisione di abbandonare l'ubicazione di Giornico per l'impianto di termodistruzione, la Regione Tre Valli ribadisce le osservazioni formulate nelle precedenti fasi della procedura, in particolare:

- la disponibilità per un'eventuale ubicazione della struttura nella Regione con l'invito a cercare la necessaria collaborazione per appianare i conflitti sorti tra Comuni e popolazione;
- la richiesta di realizzare uno svincolo autostradale completo conformemente alla decisione del 4 febbraio 1997 del Gran Consiglio che ha accolto parzialmente i ricorsi della Regione e dei Comuni contro la scheda di coordinamento 12.26 (Nuovo svincolo autostradale a Giornico).

Per quanto riguarda la stazione di trasbordo di Biasca, la Regione Tre Valli prende atto con soddisfazione che – conformemente alla sua richiesta del 21 ottobre 1997 – essa è ora prevista a sud-est della stazione FFS in una zona maggiormente idonea. Tuttavia riconferma le sue riserve sulle possibili conseguenze dovute alle emissioni provocate dagli autocarri. Per evitare l'attraversamento di una zona densamente abitata sarebbe opportuno prevedere un accesso alla stazione di trasbordo da sud.

Qualora non fosse possibile realizzarla a Biasca, la Regione Tre Valli ricorda che si potrebbe fare capo alla zona industriale della Bassa Leventina (sedime FFS ex Monteforno) già dotata delle necessarie infrastrutture (binario ferroviario, pesa,...). Essa sottolinea comunque la necessità di realizzare la stazione di trasbordo al più presto in relazione alla scadenza del 31 dicembre 1999 (chiusura della discarica di Nivo).

Ammissibilità, legittimazione e tempestività

*"Nella procedura amministrativa le istanze e i ricorsi non sottostanno a esigenze particolarmente severe ... Ciò presuppone tuttavia che una persona esprima almeno in modo riconoscibile la propria volontà di ricorrere per ottenere la modifica di una situazione giuridica che la concerne ..."*¹².

La Regione Tre Valli, per sua stessa definizione nell'atto in esame, formula una serie di "osservazioni", ma non chiede nessuna modifica di una scheda di coordinamento. Questa posizione è stata confermata in sede di audizione.

In una procedura ricorsuale, il presupposto per un esame nel merito è l'esistenza di una contestazione su di una situazione giuridica da modificare. Non essendo questo il caso, il ricorso non può nemmeno essere dichiarato ricevibile.

Ciò non significa che le osservazioni della Regione Tre Valli non siano meritevoli della dovuta considerazione, tuttavia, dovendo questo Gran Consiglio decidere su eventuali contestazioni, non essendoci nessuna richiesta di giudizio, il Gran Consiglio non è in grado materialmente di esprimersi.

Di conseguenza cade pure un esame del merito delle osservazioni formulate.

¹² Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 47.

3.9 Comune di Giornico

3.9.1 Contenuto del ricorso

Il Comune di Giornico lamenta l'esclusione dell'ubicazione di Giornico dalla scheda di dato acquisito 5.9, in particolare il fatto che essa è avvenuta sulla base del criterio dei costi. Il Comune è convinto che l'impianto di termodistruzione a Giornico non causerebbe costi generali superiori rispetto alla centralizzazione. Di fatto, con la scelta di un'ubicazione centralizzata, si sacrificherà il principio del trasporto dei rifiuti per ferrovia, proprio con la giustificazione dei costi elevati.

Ammissibilità, legittimazione e tempestività

Il Consiglio di Stato nel suo messaggio pone il problema della ricevibilità del ricorso di Giornico.

Il Comune di Giornico ha inoltrato le sue osservazioni al Consiglio di Stato, concernenti una scheda di coordinamento di dato acquisito nell'ambito della procedura di adozione definitiva, contro la quale sono ammessi ricorsi al Gran Consiglio (LaLPT, art. 18).

In applicazione della Legge di procedura per le cause amministrative (Lpamm) art. 4 cpv. 1, l'autorità incompetente trasmette d'ufficio gli atti a quella competente e ne dà comunicazione all'istante o ricorrente.

Non vi è quindi dubbio che, malgrado l'istanza del 17 marzo 1998 sia intitolata "Osservazioni", questa debba essere intesa come ricorso, definizione ricavabile semplicemente dal contesto della procedura in corso e che quindi va trasmessa al Gran Consiglio per esame e decisione.

La ricevibilità del ricorso è dipendente principalmente dall'esistenza di una precisa contestazione in merito ad *"una situazione giuridica che lo concerne"*, tenendo presente che *"nella procedura amministrativa le istanze e i ricorsi non sottostanno a esigenze particolarmente severe"*.¹³

Nella fattispecie, il Comune di Giornico contesta le due schede di coordinamento 5.8 e 5.9, lamentando la sua esclusione quale possibile ubicazione per l'impianto di termodistruzione. Concretamente si può facilmente interpretare la richiesta del Comune di Giornico in questo modo: annullamento delle due schede di coordinamento e rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché questa ubicazione venga di nuovo considerata.

Essendo presente una contestazione ben riconoscibile, seppure non espressa direttamente, il ricorso viene dichiarato come ricevibile.

Nel merito del ricorso

Principalmente, il Comune di Giornico si duole ritenendo che l'unico criterio di esclusione dell'ubicazione sul proprio territorio dalla rosa delle possibili ubicazioni sia l'aspetto legato ai costi.

È un dato di fatto che nel Cantone verrà realizzato unicamente un impianto di termodistruzione. Di fronte ad una rosa molto ampia di ubicazioni a livello di studio pianificatorio (10 possibili siti situati in 8 Comuni, fra cui Giornico), sfociato nella scheda di coordinamento di categoria risultato intermedio nella primavera del 1997, era non solo

¹³ Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 47.

inevitabile che si procedesse ad una selezione, ma era lo scopo – e lo è tuttora - della procedura in corso. Si trattava e si tratta di stabilire qual è l'ubicazione migliore nel Cantone per il futuro impianto di termodistruzione. I criteri adottati sono numerosi e sono stati ampiamente descritti nei rapporti esplicativi del Consiglio di Stato nelle varie fasi della procedura.

Del resto la legislazione federale di pianificazione sancisce giuridicamente l'obbligo di effettuare una ponderazione fra più ubicazioni (OPT, art. 3). Questo principio di ponderare i diversi fattori (vantaggi e svantaggi) che contraddistinguono le diverse possibilità è stato confermato dal Gran Consiglio nella sua decisione del 4 febbraio 1997 in merito ai ricorsi contro l'ubicazione di Giornico.

Considerata la necessità di operare una scelta, sulla base di studi eseguiti in modo indubbiamente profondo e serio, e tenuto conto della volontà espressa dal Gran Consiglio, di preferire, se fattibile tecnicamente, una ubicazione più centrale, il Consiglio di Stato ha dato la preferenza alle località di Arbedo-Castione, Cadenazzo e Giubiasco. Fra questa ristretta rosa di ubicazioni dovrà in una ulteriore procedura essere scelta la sede dell'impianto di termodistruzione.

Tenuto conto di quanto sopra, non è nemmeno necessario esaminare se è stato il criterio dei costi ad essere il criterio determinante per la scelta del Consiglio di Stato. Tenuto conto del potere di apprezzamento dell'esecutivo cantonale nell'ambito di una scelta, potrebbe rimanere il quesito se questa scelta è stata fatta in modo arbitrario. Il fatto stesso che la procedura seguita è stata completamente trasparente, con possibilità di formulare osservazioni in una o due occasioni a seconda della categoria di interessati, che i risultati intermedi della procedura sono stati regolarmente resi di pubblico dominio e che la scelta è avvenuta sulla base di criteri oggettivi esclude ogni possibilità di arbitrio.

La domanda di annullamento delle due schede di coordinamento da parte del Comune di Giornico non può quindi essere accolta.

3.10 Comune di Novazzano

3.10.1 Contenuto del ricorso

Il Comune di Novazzano non ha nulla da osservare sull'impostazione delle stazioni di trasbordo, e segnatamente sulla stazione della Valle della Motta, visto che in sostanza esistono già determinate infrastrutture logistiche. Tuttavia esso rivendica cautelativamente già in questa sede la continuità dei rapporti in vigore per l'esercizio della discarica della Valle della Motta (in particolare l'esonero della tassa di smaltimento dei rifiuti urbani del Comune) in quanto i disagi che si prospettano con la gestione di una simile stazione di trasbordo non si discostano sostanzialmente di molto da quelli generati dall'esercizio della discarica.

Ammissibilità, legittimazione e tempestività

Presupposto per entrare nel merito di un ricorso è l'espressione *"in modo riconoscibile della propria volontà di ricorrere per ottenere la modifica di una situazione giuridica che la concerne"*¹⁴.

Dall'istanza del Comune di Novazzano non si rileva alcun elemento che possa essere interpretato come una richiesta di modifica delle schede di coordinamento.

Pure in sede di audizione, i rappresentanti del Comune di Novazzano hanno posto l'accento sui disagi che hanno dovuto sopportare con l'esistenza della discarica della Valle della Motta. In relazione alla creazione di una stazione di trasbordo rivendicano la continuazione dell'attuale esonero della tassa di smaltimento dei rifiuti. Si constata come il partner per una discussione di questo tipo sia il Consiglio di Stato.

Considerato che le richieste del Comune di Novazzano non concernono le schede di coordinamento, non contestate, il ricorso è irricevibile.

¹⁴ Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 47.

3.11 Cantone Grigioni

3.11.1 Contenuto del ricorso

Il Cantone Grigioni, a cui sono stati inviati gli atti concernente la pianificazione cantonale in materia di smaltimento dei rifiuti secondo lo spirito dell'art. 7 cpv 1 LPT, ha preso posizione sulle schede di coordinamento di categoria dato acquisito 5.8 e 5.9.

È stata effettuata una procedura di consultazione all'interno dell'amministrazione cantonale grigionese, coinvolgendo pure le regioni pianificatorie "*Organizzazione regionale della Mesolcina*" (ORM) e "*Organizzazione regionale della Calanca*" (ORC), le cui risposte sono confluite in quella dell'"*Organizzazione regionale della Moesa*" (ORMO).

Nel merito della scheda di coordinamento 5.9 il Canton Grigioni pone due richieste:

- Inserimento nel Piano direttore cantonale ticinese dell'indicazione secondo cui l'ubicazione di San Vittore è contenuta nella bozza di Piano direttore cantonale grigionese.
- Il Piano direttore cantonale ticinese dovrebbe contenere l'impegno vincolante (e non solo eventuale) per le autorità di trattare in Comune fra i due Cantoni i rifiuti solidi urbani del Cantone Ticino e della Regione del CRER (Moesano).

In sede di replica, con scritto del 9 giugno 1998, il Cantone Grigioni ha precisato la seconda richiesta, secondo cui l'assicurazione che l'impianto cantonale ticinese smaltisca anche i rifiuti del Moesano debba essere resa più vincolante.

3.11.2 Ammissibilità, legittimazione e tempestività

La Legge federale sulla pianificazione del territorio prescrive la collaborazione con le Autorità federali e i Cantoni vicini "*allorché i rispettivi compiti interferiscono*" (LPT art. 7 cpv. 1).

Lo spirito di questa normativa è ripreso nel Commento alla legge sulla pianificazione del territorio che recita "*La legge rinuncia deliberatamente a disciplinare ulteriormente le modalità di collaborazione, fatta eccezione per procedura di conciliazione (art. 12) ... L'attitudine al dialogo, la volontà di comporre le divergenze non possono infatti essere oggetto di alcuna normativa*".¹⁵

Correntemente, la relativa legge cantonale di applicazione (LaLPT) è silente sulla possibilità di ricorso da parte dei Cantoni.

La commissione speciale della pianificazione del territorio ritiene che il Gran Consiglio debba entrare nel merito delle osservazioni del Canton Grigioni, sulla base della normativa federale e dello spirito che la anima.

Resta il quesito di come risolvere formalmente la legittimazione e le possibilità di intervento di altri Cantoni a livello cantonale ticinese. In modo molto semplice e pragmatico ad un Cantone possono essere attribuite le medesime possibilità di formulare osservazioni e i medesimi diritti di ricorso come ai "Comuni, gli altri enti pubblici e le Regioni", ai sensi degli art. 18 e 19 LaLPT.

Di conseguenza le osservazioni del Canton Grigioni vengono esaminate nel merito e formalmente trattate come ricorsi.

¹⁵ Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia, Ufficio federale della pianificazione del territorio, Commento alla legge federale sulla pianificazione del territorio, 1981, pag. 200-204.

3.11.3 Nel merito del ricorso

L'auspicata collaborazione fra Cantoni e Confederazione "allorché i rispettivi compiti interferiscono" in questa fattispecie è opportuna, visto il compito di tutti gli enti pubblici dello smaltimento dei rifiuti solidi domestici e la possibile soluzione comune fra due regioni geograficamente unite, ma distinte politicamente.

Il modo con cui la collaborazione fra Cantoni si concretizza è deducibile dall'art. 6 LPT in cui vengono descritti i fondamenti dei Piani direttori dei Cantoni. In particolare il cpv. 4 recita: "*Essi [i piani direttori] tengono conto delle concezioni e dei piani settoriali della Confederazione, dei piani direttori dei Cantoni vicini come pure dei programmi di sviluppo e piani regionali*".

Il momento in cui i Piani direttori diventano vincolanti per la Confederazione e i Cantoni è sancito dall'art. 11 LPT che precisa che l'approvazione del Consiglio federale ha effetto costitutivo per i Cantoni vicini e per la Confederazione. In altri termini: l'approvazione del Consiglio federale ha l'effetto di mettere in vigore i piani direttori nei rapporti con i Cantoni vicini e con Confederazione¹⁶.

Nelle diverse fasi di consultazione reciproca che hanno preceduto questa decisione, i due Cantoni Ticino e Grigioni hanno ripetutamente segnalato la loro disponibilità di principio a smaltire i rifiuti dei comprensori del Moesano e del Ticino in caso di impossibilità o di inopportunità di smaltirli sul proprio territorio.

Per quanto concerne l'ubicazione di San Vittore, il Canton Grigioni prevede questa possibilità nel progetto di Piano direttore grigionese qualora non fosse possibile realizzare l'impianto in Ticino. Contemporaneamente il Cantone vicino chiede che l'ubicazione di San Vittore debba essere recepita con maggiore determinazione nel nostro Piano direttore.

Premesso e confermato che su questo punto vi è piena convergenza fra i due Cantoni, resta da stabilire in che modo questo debba essere formalizzato.

Come ricordato dal Canton Grigioni, l'atto di concessione del 19 dicembre 1997 fra lo Stato del Cantone Ticino e il Consorzio Thermostelect SA/Badenwerk AG prevede al punto 10.2 che se l'impianto non potesse venire costruito in Ticino, le parti adegueranno la concessione per realizzare e gestire un impianto a S. Vittore. Inoltre i rapporti esplicativi accompagnanti le pubblicazioni delle schede di coordinamento nelle varie fasi della procedura contengono tutti i riferimenti necessari in riguardo all'ubicazione di S. Vittore.

Tenendo conto che al momento in cui il Piano direttore grigionese verrà approvato dal Consiglio federale sarà vincolante anche per il Cantone Ticino nelle parti che lo riguardano, a mente della commissione della pianificazione non è necessario prevedere riferimenti espliciti nella scheda di coordinamento 5.9 in riguardo all'ubicazione di S. Vittore, considerato anche le chiare tracce a tal riguardo in atti accessori che sanciscono chiaramente la volontà del Cantone Ticino di recepire l'ubicazione di S. Vittore come alternativa qualora nel nostro Cantone non fosse possibile realizzare l'impianto di termodistruzione.

Inoltre il Canton Grigioni richiede di esprimere in modo vincolante la disponibilità di accogliere i rifiuti del Moesano nell'impianto di termodistruzione ticinese. Nei diversi scritti di consultazione reciproca, i due Cantoni hanno già manifestato l'intenzione da una parte di usufruire della possibilità e dall'altra di offrire la possibilità di accogliere detti rifiuti

¹⁶ Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia, Ufficio federale della pianificazione del territorio, Commento alla legge federale sulla pianificazione del territorio, 1981, pag. 241.

presso il nuovo impianto. Ora, nello scritto del 9 giugno 1998, il Canton Grigioni chiede formalmente di rendere vincolanti le intenzioni espresse precedentemente.

Considerata la disponibilità di entrambe le parti, nulla si oppone a considerare questo fatto con una piccola modifica della scheda di coordinamento 5.9. La prima parte concernente la sezione "*Situazione: problematiche, conflitti*", viene modificata come segue:

"La politica cantonale in materia di smaltimento dei rifiuti prevede:

- a) la realizzazione di un unico impianto di termodistruzione con produzione di scorie prevalentemente inerti per l'intero comprensorio cantonale e eventualmente del Moesano;*
- b) il consolidamento ed il rafforzamento della politica volta a ridurre il quantitativo dei rifiuti prodotti, mediante riduzione alla fonte e ottimizzazione delle raccolte separate e del riciclaggio."*

Questo maggiore vincolo viene quindi espresso tralasciando semplicemente l'avverbio "eventualmente" prima dell'indicazione geografica "*del Moesano*".

3.12 Comuni di S. Antonino, Airolo, Monte Carasso, Breganzona, Castel San Pietro, Bioggio e Sementina

La maggior parte di questi documenti è indirizzata al Consiglio di Stato (solo una al Gran Consiglio) e non contengono nessuna richiesta di modifica delle schede di coordinamento in oggetto. In parte segnalano esplicitamente di non volere ricorrere e in parte formulano osservazioni all'attenzione del Consiglio di Stato. A queste condizioni è lecito chiedersi se era necessario trasmettere questi documenti, che non possono essere considerati ricorsi, al Gran Consiglio per esame e decisione.

La commissione della pianificazione propone quindi prenderne atto, ma di non prendere nessuna decisione in merito a queste istanze.

Il Comune di **S. Antonino** rileva che nelle schede di coordinamento, come pure nell'atto di concessione per la progettazione, l'esecuzione e la gestione dell'impianto di termodistruzione, sono contenute tutte le misure atte ad assicurare le disposizioni concernenti la tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Tuttavia esso si riserva di vigilare sul rispetto delle condizioni contenute nell'atto di concessione e di seguire con particolare attenzione eventuali problematiche che dovessero sorgere e che potrebbero avere un'incidenza sul suo territorio.

Il Comune di **Monte Carasso** comunica di non avere opposizioni di principio alle tre ubicazioni previste dalla scheda 5.9, a condizione che siano date tutte le garanzie di rispetto dell'ambiente.

Il Comune di **Airolo** comunica di non avere nessuna osservazione da formulare.

Il Comune di **Breganzona** richiama la sua presa di posizione del 18 novembre 1997 al Consiglio di Stato, nella quale indicava la sua preferenza per l'ubicazione di un eventuale impianto di termodistruzione in una zona centrale del Cantone o il più vicino possibile ai centri di maggiore produzione, in modo da contenere i costi.

Il Comune di **Castel San Pietro** auspica che la scelta della stazione di trasbordo per il Mendrisiotto venga effettuata nel rispetto delle regole finanziarie ed ecologiche e sia basata su un consenso generale.

Il Comune di **Bioggio** esprime la sua soddisfazione per lo stralcio dalla scheda 5.9.

Il Comune di **Sementina** chiede al Consiglio di Stato che si effettuino regolarmente controlli del rispetto delle condizioni poste dalla concessione. In riferimento alla possibile ubicazione di Giubiasco, il Municipio di Sementina chiede garanzie circa la realizzazione del raccordo ferroviario, caldeggiando la soluzione prevista di trasporto combinato strada-ferrovia.

4. CONCLUSIONE

Considerate le motivazioni espresse in questo rapporto, la Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone al Gran Consiglio di adottare le decisioni come ai progetti allegati a questo rapporto.

Per la Commissione speciale pianificazione del territorio:

Thomas Arn, relatore

Allidi-Cavalleri - Beltraminelli - Bobbià -

Calastri - Canal - Canonica G. - David -

Ferrari Massimo - Lepori - Marzorini -

Poli - Quadri - Ryser - Truatsch

5. PROGETTI DI DECISIONE

5.1 Comune di Camorino

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

- esaminato il ricorso del Comune di Camorino del 17 marzo 1998,
- visto il messaggio n. 4750 del 19 maggio 1998,
- tenuto conto delle considerazioni precedenti,
- richiamate la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966

d e c i d e

1

Il ricorso del Comune di Camorino, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2

¹Non si riscuotono né tasse né spese.

²Non vengono assegnate indennità.

3

La presente decisione viene intimata dalla Segreteria del Gran Consiglio a:

- Comune di Camorino
- Comune di Giubiasco
- Consiglio di Stato
- Tribunale della Pianificazione

5.2 Comune di Gnosca

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

- esaminato il ricorso del Comune di Gnosca del 16 marzo 1998,
- visto il messaggio n. 4750 del 19 maggio 1998,
- tenuto conto delle considerazioni precedenti,
- richiamate la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966

d e c i d e

1

Il ricorso del Comune di Gnosca è respinto.

2

¹Non si riscuotono né tasse né spese.

²Non vengono assegnate indennità.

3

La presente decisione viene intimata dalla Segreteria del Gran Consiglio a:

- Comune di Gnosca
- Comune di Arbedo-Castione
- Consiglio di Stato

5.3 Comune di Claro

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

- esaminato il ricorso del Comune di Claro del 12 marzo 1998,
- visto il messaggio n. 4750 del 19 maggio 1998,
- tenuto conto delle considerazioni precedenti,
- richiamate la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966

d e c i d e

1

Il ricorso del Comune di Claro è respinto.

2

¹Non si riscuotono né tasse né spese.

²Non vengono assegnate indennità.

3

La presente decisione viene intimata dalla Segreteria del Gran Consiglio a:

- Comune di Claro
- Comune di Arbedo-Castione
- Consiglio di Stato

5.4 Comune di Gorduno

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

- esaminato il ricorso del Comune di Gorduno del 9 marzo 1998,
- visto il messaggio n. 4750 del 19 maggio 1998,
- tenuto conto delle considerazioni precedenti,
- richiamate la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966

d e c i d e

1

Il ricorso del Comune di Gorduno è respinto.

2

¹Non si riscuotono né tasse né spese.

²Non vengono assegnate indennità.

3

La presente decisione viene intimata dalla Segreteria del Gran Consiglio a:

- Comune di Gorduno
- Comune di Arbedo-Castione
- Consiglio di Stato

5.5 Comune di Lavertezzo

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

- esaminato il ricorso del Comune di Lavertezzo dell'11 febbraio 1998,
- visto il messaggio n. 4750 del 19 maggio 1998,
- tenuto conto delle considerazioni precedenti,
- richiamate la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966

d e c i d e

1

Il ricorso del Comune di Lavertezzo è respinto.

2

¹Non si riscuotono né tasse né spese.

²Non vengono assegnate indennità.

3

La presente decisione viene intimata dalla Segreteria del Gran Consiglio a:

- Comune di Lavertezzo
- Consiglio di Stato

5.6 Comune di Coldrerio

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

- esaminato il ricorso del Comune di Coldrerio del 3 marzo 1998,
- visto il messaggio n. 4750 del 19 maggio 1998,
- tenuto conto delle considerazioni precedenti,
- richiamate la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966

d e c i d e

1

Il ricorso del Comune di Coldrerio è respinto.

2

¹Non si riscuotono né tasse né spese.

²Non vengono assegnate indennità.

3

La presente decisione viene intimata dalla Segreteria del Gran Consiglio a:

- Comune di Coldrerio
- Consiglio di Stato

5.7 Comune di Biasca

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

- esaminato il ricorso del Comune di Biasca del 2 marzo 1998,
- visto il messaggio n. 4750 del 19 maggio 1998,
- tenuto conto delle considerazioni precedenti,
- richiamate la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966

d e c i d e

1

Il ricorso del Comune di Biasca è parzialmente accolto.

2

¹Non si riscuotono né tasse né spese.

²Non vengono assegnate indennità.

3

La presente decisione viene intimata dalla Segreteria del Gran Consiglio a:

- Comune di Biasca
- Regione Tre Valli
- Consiglio di Stato

5.8 Regione Tre Valli

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

- esaminato il ricorso della Regione Tre Valli del 25 giugno 1998,
- visto il messaggio n. 4750 del 19 maggio 1998,
- tenuto conto delle considerazioni precedenti,
- richiamate la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966

d e c i d e

1

Il ricorso della Regione Tre Valli è irricevibile.

2

¹Non si riscuotono né tasse né spese.

²Non vengono assegnate indennità.

3

La presente decisione viene intimata dalla Segreteria del Gran Consiglio a:

- Comune di Regione Tre Valli
- Comune di Biasca
- Consiglio di Stato

5.9 Comune di Giornico

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

- esaminato il ricorso del Comune di Giornico del 17 marzo 1998,
- visto il messaggio n. 4750 del 19 maggio 1998,
- tenuto conto delle considerazioni precedenti,
- richiamate la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966

d e c i d e

1

Il ricorso del Comune di Giornico è respinto.

2

¹Non si riscuotono né tasse né spese.

²Non vengono assegnate indennità.

3

La presente decisione viene intimata dalla Segreteria del Gran Consiglio a:

- Comune di Giornico
- Consiglio di Stato

5.10 Comune di Novazzano

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

- esaminato il ricorso del Comune di Novazzano del 9 marzo 1998,
- visto il messaggio n. 4750 del 19 maggio 1998,
- tenuto conto delle considerazioni precedenti,
- richiamate la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966

d e c i d e

1

Il ricorso del Comune di Novazzano è irricevibile.

2

¹Non si riscuotono né tasse né spese.

²Non vengono assegnate indennità.

3

La presente decisione viene intimata dalla Segreteria del Gran Consiglio a:

- Comune di Novazzano
- Consiglio di Stato

5.11 Cantone Grigioni

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

- esaminato il ricorso del Cantone Grigioni del 19 marzo 1998,
- visto il messaggio n. 4750 del 19 maggio 1998,
- tenuto conto delle considerazioni precedenti,
- richiamate la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966

d e c i d e

1

¹Il ricorso del Cantone Grigioni è parzialmente accolto.

²La scheda di Piano di coordinamento 5.9 viene modificata come al punto 3.11.3 di questo rapporto.

2

¹Non si riscuotono né tasse né spese.

²Non vengono assegnate indennità.

3

La presente decisione viene intimata dalla Segreteria del Gran Consiglio a:

- Cantone Grigioni
- Consiglio Federale
- Consiglio di Stato